

Lavoro autonomo: approvata la riforma

Il disegno di legge AS 2233b "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato " è stato approvato il 9 maggio 2017 dall'aula del Senato con 158 voti favorevoli , 9 contrari e 45 astenuti, e diventa legge. Nella discussione non sono state introdotte modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera lo scorso 19 marzo. Si è in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Fonte Parlamento Italiano

Contributi ai lavoratori colpiti dal sisma: Inps fornisce le istruzioni

Nella circolare n. 83 del 4 maggio 2017 l'Inps fornisce le istruzioni operative e i chiarimenti fiscali sugli interventi a favore dei lavoratori colpiti dagli eventi sismici del 2016. Il decreto legge che viene realizzato nella Convenzione tra ministeri competenti e Regioni, prevede due linee di intervento distinte per i lavoratori dipendenti e per gli autonomi: TRATTAMENTO MASSIMO DI INTEGRAZIONE SALARIALE, con relativa contribuzione figurativa , a partire dal 24.8.2016 e fino al 31.12.2016 (o 31.1.2017 se residueranno risorse) in favore di: a) lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese , operanti in uno dei comuni citati all'art.1 del citato decreto legge, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; b) lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico. Tali indennità rientrano nel reddito imponibile ai fini Irpef, I trattamenti di integrazione verranno con decreto della Regione a seguito di istruttoria di competenza regionale. Pertanto, le domande devono essere presentate esclusivamente alla Regione che effettuerà l'istruttoria. INDENNITA' UNA TANTUM DI 5MILA EURO, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi, compresi i titolari di impresa, soci lavoratori di società iscritti alle Gestioni Separate e professionisti che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici. Nel caso degli agenti è necessario che operino prevalentemente, in uno dei Comuni previsti dall'articolo 1, comma 1. Tale indennità, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato,

non consente il riconoscimento della contribuzione figurativa. La prestazione non è soggetta a tassazione.

La circolare fornisce istruzioni dettagliate sulla procedura di comunicazione tra Regioni e INPS ai fini dell'erogazione delle indennità. Le risorse complessivamente disponibili sono suddivise per tipo di intervento e per Regione.

Smart working: le novità del DDL

Il disegno di legge su lavoro autonomo e smart working appena approvato dal Parlamento, definisce nel dettaglio la disciplina "minima" del lavoro agile che è già in uso in molte realtà grazie ad accordi aziendali o territoriali, alla quale viene dato ora sostegno normativo per garantire garanzie omogenee per i lavoratori in tutto il territorio nazionale. In sostanza consente di introdurre anche nel lavoro dipendente uno spazio di "autonomia" previo specifico accordo tra le parti. Le indicazioni della nuova legge sono le seguenti:

- Il lavoro agile o smart working non è una nuova modalità contrattuale ma una "modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" che il lavoratore sceglie volontariamente.

- Le modalità vanno concordate in dettaglio tra le parti nell'accordo che deve avere forma scritta

- la prestazione può essere eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

- l'attività lavorativa può essere svolta tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici, e si può specificare nell'accordo se essi sono messi a disposizione dal datore di lavoro o dal lavoratore;

Se il datore di lavoro assegna al lavoratore strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa, è responsabile della loro sicurezza e buon funzionamento

- quando il lavoratore svolge la prestazione fuori dai locali aziendali non è necessario che utilizzi o un luogo prefissato.

- al lavoratore che lavora con queste modalità deve essere garantita la stessa retribuzione e contribuzione dei colleghi che lavorano in azienda con le stesse mansioni;

- Deve essere definito un orario complessivo di lavoro oltre il quale il lavoratore ha diritto alla disconnessione da tutti gli strumenti tecnologici che lo tengono in contatto con l'azienda

- la tutela della sicurezza e della salute è sempre a carico del datore di lavoro e comprende la garanzia contro gli "infortuni in itinere" Le legge affida dunque ampio spazio alla contrattazione individuale ma non esclude la possibilità di accordi collettivi. I molti accordi di secondo livello già stipulati negli ultimi anni testimoniano l'interesse

per un sistema che, almeno in teoria, coniuga vantaggi sia per le aziende che per i lavoratori .

In particolare:

- consente ai LAVORATORI di conciliare esigenze di vita e lavoro e di lavorare per obiettivi, organizzando il proprio lavoro con maggiore autonomia e maggiore soddisfazione
- consente alle AZIENDE di avere lavoratori più motivati e meno stressati e di razionalizzare gli spazi. Le difficoltà, evidenziate anche da alcuni relatori, saranno probabilmente legate alla gestione pratica degli orari di lavoro e della sicurezza negli spostamenti.

Fonte INPS

APE sociale bloccata dal Consiglio di Stato

Il decreto attuativo dell' APE sociale emanato dal Governo è passato al vaglio del Consiglio di Stato che ha fatto alcune osservazioni ,con il parere reso in data 28.4.2017, in particolare sul ritardo con cui è stato emanato, che provocano un ulteriore slittamento nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Come noto la legge di Stabilità 2017 ha introdotto la possibilità di anticipo pensionistico , già a 63 anni per i lavoratori con particolari difficoltà (disoccupati, disabili con mansioni usuranti) detto APE sociale, perché li soggetti possono godere di una indennità sostitutiva della pensione, erogata dall'INPS , per tutto il periodo ponte fino all'età della pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi) .

L'entrata in vigore della norma era fissata al 1 maggio 2017 ma solo il 19 aprile scorso è stato approvato dal Governo il DPCM che specifica il regolamento con requisiti e modalità per la richiesta.

Il provvedimento è quindi passato al vaglio del Consiglio di stato che suggerisce alcune correzioni, che vediamo di seguito:

- Innanzitutto il ritardo di oltre due mesi nell'emanazione del decreto rispetto a quanto preventivato dalla legge 232 2016 rende "irragionevolmente breve" il tempo per la presentazione dell'istanza di APE SOCIALE, fissato al 30 giugno 2017. Il Consiglio di Stato suggerisce di spostarlo al 31 luglio 2017;
- Altra criticità l'estensione dell'APE sociale agli operai agricoli e coloro che siano disoccupati da almeno tre mesi, senza requisiti per la NASPI. Per il Consiglio è necessario apportare una modifica anche su questo punto perché manca la "copertura legislativa " ossia una specifica norma di riferimento.
- Sul punto della decadenza dal diritto all'APE in caso di superamento del limite del reddito annuale (previsto in 8mila euro per lavoro dipendente o subordinato e 4800 euro per lavoro autonomo) il Consiglio di Stato evidenzia che l'indennità non dovrebbe essere cancellata del tutto ma solo per la misura corrispondente al superamento rispetto alla soglia consentita.

- Infine viene criticata la modalità di graduatoria delle domande, importantissima dato che l'APE sarà concessa solo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla quale il Consiglio di stato non considera corretto che la base di monitoraggio sia l'età di raggiungimento della pensione di vecchiaia e, a parità, la data di presentazione della domanda visto che la legge prevede invece che abbia la prevalenza la data di maturazione dei requisiti per l'APE.

In generale, dal punto di vista formale il Consiglio di stato raccomanda anche che il decreto non riproponga mere ripetizioni della normativa già emanata ma fornisca chiarimenti e specificazioni precise. Il DPCM deve quindi tornare al Governo per le correzioni e passare poi alla Corte di Conti, prima di vedere la luce con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Fonte Consiglio di Stato

Contratto commercio Sistema Impresa: revocato l'aumento di Agosto

Il 4 aprile 2017 tra la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA e la Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - è stato stipulato l'accordo integrativo in materia retributiva del "CCNL per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi" siglato tra sistema impresa (già sistema commercio e impresa) e le oo.ss. FESICA CONFISAL, CONFISAL FISALS". Nell'accordo le Parti convengono: a) di revocare l'aumento retributivo con decorrenza 1° agosto 2017 previsto nel Verbale di accordo modificativo del "CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO:COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI" del 12 ottobre 2016; b) di incontrarsi con cadenza annuale, o con cadenza inferiore in caso di necessità, per valutare la possibilità di variare gli importi retributivi calcolando gli stessi su dati certi e periodicamente aggiornati dai competenti istituti di statistica; c) che le retribuzioni da garantire ai dipendenti a cui si applica CCNL per i dipendenti del Terziario Commercio Distribuzione Servizi sono, pertanto, quelle previste dall'art. 192 così come da Verbale di accordo modificativo del 12 ottobre 2016, congelate alla decorrenza 1/11/2016.

Fonte Fesica Confisal

Maternità autonome: ok anche con contributi ridotti

Il messaggio INPS N. 1947 del 10 maggio 2017 fornisce un importante chiarimento sulla indennità di maternità per lavoratrici autonome in regime agevolato (legge 23 dicembre 2014, n. 190), La direzione risponde in particolare alla domanda se abbiano diritto all'assegno di maternità le lavoratrici che per effetto del regime agevolato hanno versato i contributi previdenziali obbligatori in misura ridotta, rispetto all'importo ordinario dovuto sul minimale di reddito. Per questa ragione si vedono ridotto il numero di mesi accreditati, attribuiti dal sistema progressivamente a partire dall'inizio dell'anno solare. Il messaggio riconosce tra l'altro che anche in presenza del

regime previdenziale agevolato, le lavoratrici in questione versano l'intero contributo di maternità, pari ad € 7,44 annui, alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa. Analizzata la questione l'Inps afferma che il requisito valido, ai fini della tutela della maternità delle lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato, è la piena regolarità contributiva, che sussiste quando risultino versati tutti i contributi previsti dalla legge per il regime agevolato compreso il contributo di maternità, "anche nell'ipotesi in cui tale versamento contributivo IVS non sia sufficiente a coprire tutte le 12 mensilità".

Fonte INPS

Licenziamento collettivo: comunicazioni in 7 giorni anche se l'azienda chiude

In caso di licenziamento collettivo per cessazione dell'attività aziendale, va comunque rispettato il termine di 7 giorni per l'invio della comunicazione dei criteri di scelta dei lavoratori che vengono licenziati, prevista dall'articolo 4, comma 9, della legge 223/1991 (come riformulato dall'articolo 1, comma 44, della legge 92/2012). Questo quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 11404/2017. Il caso riguardava il licenziamento di un dipendente per il quale la comunicazione finale con indicazione delle modalità applicative dei criteri di scelta era stata inviata alle associazioni di categoria oltre due mesi dopo la comunicazione dei licenziamenti ai lavoratori coinvolti. Il ricorso sosteneva che in presenza di una procedura di licenziamento collettivo con chiusura totale dell'azienda, il termine di 7 giorni non fosse vincolante dato che con l'azzeramento dell'intero organico non sarebbe stato verificabile l'applicazione dei criteri di scelta. La Suprema corte osserva invece che l'obbligo di comunicare le modalità applicative dei criteri di scelta, anche se a posteriori, cioè dopo la dichiarazione di cessazione dell'attività, conserva la sua funzione di garanzia e di controllo in quanto è necessario poter verificare che tale dichiarazione non sia falsa e non dissimuli in realtà la cessione dell'azienda o la ripresa dell'attività con altro nome o in altra sede. Viene a questo proposito sottolineato che l'obbligo di comunicazione è previsto espressamente dall'articolo 24, comma 2, della legge 223/1991, proprio in riferimento al caso di cessazione dell'attività. Per le stesse ragioni, conclude la Suprema corte, non può essere sanata la comunicazione inviata oltre il termine di 7 giorni, in quanto anche il termine posto per la comunicazione finale riveste carattere essenziale. Sulla scorta di questi principi, la Corte ha confermato l'illegittimità del licenziamento.

Fonte Corte di Cassazione

Jobs act autonomi: le novità su maternità e malattia

Il DDL 2233B detto anche Jobs Act del lavoro autonomo, approvato definitivamente in Parlamento, ma ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, estende le tutele delle transazioni commerciali tra imprese, le amministrazioni pubbliche e i

lavoratori autonomi. Inoltre amplia significativamente le tutele previdenziali e sociali. Su questo punto, vediamo le misure più in particolare.

MATERNITA'

- Per le lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps, l'indennità di maternità viene assicurata anche senza fruire del congedo obbligatorio ossia nel caso che, per non perdere l'incarico da parte del cliente, le lavoratrici decidano di continuare a lavorare nelle tempistiche che riterranno opportune.

Inoltre in questi casi possono anche farsi affiancare o sostituire interamente da un collaboratore .

- I congedi parentali ,da fruire entro i primi tre anni di vita del bambino e non più entro il 1°anno, salgono da 3 a 6 mesi sia per i padri che le madri.

- l'applicazione delle nuova disciplina è estesa anche ai casi di adozione e affidamento preadottivo.

MALATTIA O INFORTUNIO

- Nel caso di gravidanza o di malattia o infortunio, la prestazione può essere interrotta per un periodo fino a 150 giorni;

- I periodi di malattia per tumori o gravi patologie che comportano una inabilità lavorativa temporanea al 100% sono equiparati alla degenza ospedaliera per quanto riguarda l'indennità della gestione separata Inps;

- In caso di malattia o infortunio che comportino l'impossibilità di lavorare per oltre 60 giorni è consentita la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori, fino a un massimo di 2 anni. Ai fini della copertura finanziaria delle nuove misure il decreto introduce un'ulteriore aliquota contributiva dello 0,5% che dovrà essere disciplinata in dettaglio da successivi decreti interministeriali.

Fonte INPS

Esonero contributivo agricoltura 2017: istruzioni dall'INPS

La legge di stabilità ha introdotto un nuovo sgravio contributivo per sostenere un certo rilancio dell'agricoltura già registrato negli ultimi anni tra le giovani generazioni l'agricoltura. La misura è indirizzata ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quaranta anni e prevede:

- per i nuovi iscritti 2017 nella previdenza agricola
- per gli iscritti già nel 2016 con aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate.

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali presso l'assicurazione generale obbligatoria IVS (per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (pari: • al 100 % nei primi tre anni di attività

- al 66% per un altro anno (4°) e al
- al 50 per il successivo (5°) anno.

L'Inps fornisce ora alcune precisazioni normative e le indicazioni operative con il fac simile dei modelli di domanda per fruire dell'esonero contributivo per il godimento dell'esonero.

L'istituto specifica che lo sgravio si applica per entrambi i soggetti aventi diritto, a partire dal gennaio 2017. Sono esclusi, e vanno quindi versati:

- Il contributo di maternità, dovuto per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali;
- Il contributo INAIL, dovuto dai soli Coltivatori Diretti. Lo sgravio è soggetto al regime de-minimis sugli aiuti di stato L'esonero non è cumulabile con altre agevolazioni, ma nel caso delle riduzioni della tariffa INAIL per le zone montane o per alcune fasce di età si sottolinea che sarà applicata la tariffa più favorevole per il contribuente. La domanda va inoltrata all'Inps solo in forma telematica dopo essersi iscritti alla gestione previdenziale autonomi agricoli e aver ottenuto l'attribuzione del relativo Codice Azienda. I moduli telematici per la domanda sono differenziati:
 - Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2017 (CD/IAP2017);
 - Esonero contributivo per CD e IAP zone montane e svantaggiate anno 2016 (CD/IAP ZS e ZM 2016).

e sono disponibili nell'ambito dei servizi telematici del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione "Comunicazione bidirezionale" – "Invio comunicazione". Fonte INPS

Assegno di divorzio: va slegato dal tenore di vita precedente

Nella recente sentenza 11504/2017 la Cassazione modifica completamente l'impostazione finora seguita per la determinazione dell'assegno di mantenimento. Si afferma infatti che con il divorzio cessano tutti gli effetti dettati dal matrimonio, compreso il legame con la situazione sociale ed economica precedente. Per questo non ha senso il riferimento al tenore di vita precedente nel determinare l'assegno destinato al coniuge più debole. Il principio era stato adottato nel 1990 dalle Sezioni Unite. Ora invece il criterio deve diventare quello dell'autosufficienza e dell'indipendenza ovvero la possibilità di ciascuno di mantenersi per le specifiche condizioni familiari, il patrimonio personale, la presenza di altri redditi. La Cassazione afferma dunque che il matrimonio non deve essere considerato una rendita di posizione immodificabile e che l'assegno deve diventare solo una base di partenza per aiutare il raggiungimento dell'autosufficienza economica anche della parte più debole. La Corte ha anche ricordato che il diritto al mantenimento viene definitivamente meno quando si crea una nuova famiglia di fatto, e che lo stesso mantenimento per i figli non dura per sempre. Sulla base di questa impostazione probabilmente gli ex-coniugi particolarmente facoltosi che stanno pagando assegni molto alti potranno chiedere una rideterminazione degli importi.

Fonte Corte di Cassazione

